



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 7 gennaio 2020.

Oggetto: Conversione in legge del “DECRETO FISCALE” – Le principali novità per i datori di lavoro.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 la **Legge n. 157 del 19 dicembre 2019** di conversione, con modificazioni, del DL n. 124/2019.

La Legge n. 157/2019, **in vigore dal 25 dicembre 2019**, reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.

Di seguito si propone una sintetica analisi delle principali novità di interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta; su alcuni dei temi di maggior interesse ritorneremo con note e contatti specifici.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI - ART. 4, COMMI 1 E 2

Il DL n. 124/2019, con l'articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis recante “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”.

In particolare, in caso di appalto/affidamento e subappalto viene reintrodotta tra committente e impresa appaltatrice/ affidataria/subappaltatrice una sorta di **responsabilità solidale di fatto per le ritenute fiscali** sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto/subappalto.

Negli appalti di valore superiore a 200mila euro, dal 1.1.2020, il committente dovrà infatti chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell'appalto, per riscontrare l'ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria.

Non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni, ma solo quelli caratterizzati dall'utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui.

La rilevanza ed il potenziale impatto operativo delle nuove norme – vigenti da 1^ gennaio 2020 – per le aziende che operano in qualità di Committenti o appaltatori/subappaltatori per l'esecuzione di opere e/o servizi, è tale da suggerire l'approfondimento del tema in una specifica Newsletter che sarà inviata contestualmente alla presente.

Al fine di rafforzare e ampliare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite Mod. F24, l'articolo 3 del DL n. 124/2019 (confermato nella medesima versione dalla Legge di conversione) propone alcune modifiche riferibili **all'utilizzo in compensazione dei crediti maturati a decorrere dal periodo di paga in corso al 31 dicembre 2019.**

In particolare, è previsto che, con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal 2019**, la compensazione nel Mod. F24:

- del credito IVA annuale / trimestrale,
- del credito IRPEF / IRES / IRAP

per importi superiori a euro 5.000 annui, possa essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale / istanza da cui emerge il credito.

In base alle nuove disposizioni, il credito IRPEF / IRES / IRAP di competenza del 2019 può quindi essere utilizzato in compensazione non più dal 1° gennaio 2020, bensì dopo la presentazione della relativa dichiarazione.

Ulteriore novità, che coinvolge anche i sostituti d'imposta, deriva dalla modifica dell'art. 37, comma 49-bis del DL n. 223/2006, introdotta dall'art. 3, comma 2 del DL n. 124/2019, **in base alla quale per poter utilizzare in compensazione nel Mod. F24 i crediti relativi alle imposte dirette e sostitutive/IRAP, nonché i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, è necessaria la presentazione del Mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.**

Pertanto, anche le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute ed anche dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (es. rimborsi da Modello 730 e bonus 80 euro) comportano l'obbligo di presentazione del Mod. F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In merito alle novità illustrate che possono avere un significativo impatto per le operatività delle aziende, ritorneremo con indicazioni precise alla luce delle note di attuazione da parte dell'Agenzia Entrate (già emanate con risoluzione 110/E del 31.12.2019).

Attività di controllo

Ai sensi dell'art. 37, comma 49-ter, DL n. 223/2006, l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei Mod. F24 contenenti compensazioni "a rischio", per finalità di controllo.

Con l'introduzione di tale modifica è previsto che, qualora a seguito di specifica attività di controllo, i **crediti** indicati nel mod. F24, risultino **non utilizzabili**:

- l'Agenzia comunica entro 30 giorni la mancata esecuzione del Mod. F24 al soggetto che ha trasmesso la delega di pagamento;
- è applicata la sanzione prevista dal nuovo comma 2-ter dell'art. 15, D.Lgs n. 471/1997, pari al 5% (senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico), per importi fino a euro 5.000, e pari a euro 250 per importi superiori a euro 5.000 per ciascuna delega non eseguita (nella versione originaria del DL n. 124/2019 la sanzione era pari a euro 1.000 per ciascun Mod. F24 non eseguito - le nuove sanzioni sono applicabili ai **Mod. F24** presentati a **decorrere dal mese di marzo 2020**).

Il contribuente, entro 30 giorni, può fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in merito a elementi non considerati / valutati erroneamente dalla stessa.

L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita qualora il contribuente provveda a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione del Mod. F24.

Le modalità di attuazione della nuova disposizione sono demandate all'Agenzia delle Entrate che dovrà fornire i necessari percorsi attuativi della novità.

In sede di conversione in legge è stato aggiunto l'articolo 13-ter al decreto in esame, il quale apporta ulteriori modifiche al regime degli "impatriati", già interessati da significative novità ad opera dell'articolo 5 del DL n. 34/2019.

Nel particolare, la Legge n. 157/2019, sostituendo il comma 2 dell'articolo 5 del DL n. 34/2019, **varia la decorrenza delle modifiche apportate da tale disposizione al regime degli impatriati contenuto nell'originario D.Lgs n. 147/2015.**

Nella formulazione iniziale, il DL n. 34/2019 prevedeva che l'**aumento della percentuale di riduzione dell'imponibile** assoggettabile a tassazione

- dal 50% al 70% per la generalità dei casi, ovvero
- dal 50% al 90% per i soggetti che trasferiscono la residenza in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna

nonché le altre modifiche apportate dal medesimo decreto, si applicassero ai soggetti che trasferivano la loro residenza in Italia, ai sensi dell'articolo 2, del TUIR, a partire dal periodo di imposta 2020.

Il nuovo comma 2 dell'articolo 5 del DL n. 34/2019 prevede invece che le novità introdotte al regime degli impatriati dal DL n. 34/2019, sono applicabili:

- ✓ **già a partire dal periodo di imposta 2019;**
- ✓ con riferimento ai soggetti che hanno **trasferito la loro residenza in Italia**, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, a partire **dal 30 aprile 2019.**

Resta ferma la necessità di rispettare, da parte dei medesimi lavoratori, tutti i requisiti previsti dalla nuova impalcatura normativa per poter accedere a tale regime fiscale agevolato.

RIORDINO TERMINI ASSISTENZA FISCALE 2021 - ART. 16-BIS, COMMI 1 E 3 CENNI

Con la conversione in Legge del DL n. 124/2019 sono apportate significative modifiche al calendario relativo alla presentazione del Modello 730, sia quando questa avviene tramite **CAF o professionisti abilitati** sia tramite **sostituto d'imposta.**

Le disposizioni previste dalle nuove norme e qui illustrate acquistano efficacia dal 1° gennaio 2021.

Termini di presentazione del Mod. 730 da parte del contribuente

L'articolo 16-bis, comma 1 lett. a) del DL n. 124/2019 modifica l'articolo 13, comma 1 del DM n. 164/1999 prevedendo un prolungamento dei termini entro i quali il contribuente può presentare il Mod. 730.

In particolare è previsto che i contribuenti possano adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione (Mod. 730) e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

- ❖ **entro il 30 settembre** (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al **proprio sostituto d'imposta**, che intende prestare l'assistenza fiscale;
- ❖ **entro il 30 settembre** (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un **CAF/professionista abilitato**, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Assistenza fiscale per contratti a tempo determinato

Inoltre è stato previsto che i contribuenti con **contratto di lavoro a tempo determinato** possano rivolgersi al sostituto d'imposta o a un CAF-dipendenti a condizione che il contratto duri almeno **dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.**

Si ricorda che attualmente (e ciò rimarrà in vigore anche nel 2020) i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi, rivolgendosi al sostituto d'imposta, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Viene **abrogato** il comma 3 dell'articolo 13 il quale prevede che i possessori dei redditi indicati all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR (**redditi assimilati** percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o altri enti senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione di collegi e commissioni, nonché ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) possono ricorrere all'assistenza fiscale a condizione che il rapporto duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio e che siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta deputato alle operazioni di conguaglio.

Operazioni di conguaglio

Ai sensi dell'art. 19 del DM n. 164/1999, nella versione attualmente in vigore e che resterà in vigore per tutto l'anno 2020, **i sostituti d'imposta eseguono i conguagli da assistenza fiscale a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio (principio di competenza).**

Con le modifiche ora introdotte, risulta necessaria la revisione anche dei termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale da parte del sostituto d'imposta inserendo un termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) **fissato nella prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto riceve dall'Agenzia delle Entrate il risultato contabile.**

Pertanto, **a decorrere dall'anno 2021**, i sostituti d'imposta dovranno procedere alle operazioni di conguaglio da assistenza fiscale nei seguenti termini:

➤ **Conguaglio a debito**

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un **debito** per il contribuente, il sostituto d'imposta deve trattenere i relativi importi a decorrere dai compensi di competenza del **mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (Mod. 730-4) e **versare** gli stessi nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Nel caso in cui la **retribuzione** sulla quale effettuare il conguaglio risulti **insufficiente** a coprire l'intero importo da trattenere, il debito residuo deve essere trattenuto dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

➤ **Conguaglio a credito**

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un **credito** per il contribuente, il sostituto d'imposta deve rimborsare tale credito mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative alla **prima retribuzione utile** e comunque sulla **retribuzione di competenza del mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.

➤ **Richiesta di minore secondo o unico acconto**

Nella versione attualmente in vigore e che resterà in vigore anche nel 2020, se il contribuente non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca o un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al Modello 730 presentato, deve comunicare tale volontà entro il **mese di settembre** al sostituto d'imposta che ne terrà conto per le operazioni di conguaglio.

Con le modifiche apportate dalla conversione in Legge del DL n. 124/2019, a decorrere dall'anno 2021, il termine entro il quale il contribuente deve comunicare al sostituto d'imposta la propria volontà viene prorogato dal mese di settembre al 10 ottobre.

TERMINI DI CONSEGNA/TRASMISSIONE CU 2021 - ART. 16-BIS, COMMA 2

Come noto, attualmente **e sino a tutto il 2020**, i sostituti d'imposta che hanno erogato redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, devono

- consegnare al percipiente delle somme, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, la Certificazione Unica (CU);
- trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro il **7 marzo**, la Certificazione Unica (CU).

Con le modifiche apportate dal DL n. 124/2019, è stato previsto che, **a decorrere dall'anno 2021**, il termine di predisposizione e invio delle Certificazioni Uniche (CU) sia uniformato **al 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; più precisamente:**

- consegna al percipiente della Certificazione Unica (c.d. sintetica) viene anticipato dal 31 marzo al 16 marzo,

- trasmissione telematica della Certificazione Unica (c.d. ordinaria) all'Agenzia delle Entrate viene posticipato dal 7 marzo al 16 marzo;
- trasmissione telematica – unitamente alle CU entro il 16 marzo – del Quadro CT (comunicazione utenza telematica per la ricezione dei modelli 730/4).

UTILIZZO DEL CONTANTE: NUOVI LIMITI - ART. 18

Con il DL n. 124/2019, come convertito nella Legge n. 157/2019, viene disposto un **abbassamento** della soglia all'**utilizzo del contante**, che risulta fissato nelle seguenti misure:

- 2.000 euro a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- 1.000 euro a partire dal 1° gennaio 2022.

Il provvedimento stabilisce il **minimo edittale** della sanzione (comma 1-ter dell'art. 63 del D.Lgs n. 231/2007) per i trasferimenti di contante in misura superiore al limite in:

- ✓ 2.000 euro per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- ✓ 1.000 euro per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI E CREDITO D'IMPOSTA - ART. 22

A favore degli **esercenti attività di impresa, arte o professioni** è prevista l'introduzione di un **credito d'imposta** nella misura del 30% delle **commissioni addebitate** per le transazioni effettuate tramite **carte di credito, di debito o prepagate**.

In sede di conversione in legge, il **riconoscimento** del credito è stato esteso **anche** alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante **altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**.

Tale credito d'imposta riguarda:

- le commissioni dovute relativamente a cessione di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020;
- purché i ricavi e compensi concernenti l'anno d'imposta precedente non siano superiori ai 400.000 euro; quindi, la misura è rivolta ai contribuenti di minori dimensioni.

Si sottolinea che l'**agevolazione** soggiace alla disciplina degli **aiuti de minimis**, è **utilizzabile** soltanto in **compensazione** nel mod. F24, a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e va indicata nella dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d'imposta di maturazione del credito nonché nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta successivi fino a quello in cui termina la sua fruizione.

Il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF), né del valore alla produzione ai fini IRAP. Inoltre, tale credito non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa IRES.

Ai fini della piena **operatività** del credito d'imposta è prevista l'emanazione da parte del Direttore dell'**Agenzia delle Entrate**, entro **60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto, di un apposito **provvedimento** riguardante i termini e le modalità di attuazione delle novità di cui al punto.

Soppressione regime sanzionatorio

La **versione originale** del DL n. 124/2019 all'**art. 23** stabiliva, a partire dal 1° luglio 2020, l'entrata in vigore di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (pari a 30,00 euro, incrementata del 4% del valore della transazione per cui sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento) nei confronti di imprenditori e professionisti per la **mancata accettazione di pagamenti** (di qualsiasi importo) effettuati con **carte di debito e credito**.

Con la conversione in Legge è stata disposta la **soppressione di tale sanzione**.

L'art. 39 del DL n. 124/2019, come convertito in Legge n. 157/2019, apporta alcune modifiche al D.Lgs n. 74/2000 che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Di particolare interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta risulta quanto previsto dalle lettere h) ed i) del predetto art. 39, che modificano l'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000 in materia di **omessa dichiarazione**.

Le nuove disposizioni in materia di omessa dichiarazione si applicano dal 24 dicembre 2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 157/2019).

Omessa dichiarazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000 (norma previgente)

- l'omessa dichiarazione costituisce reato se l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a euro 50.000;
- tale reato era punito con la reclusione da un anno e 6 mesi a quattro anni.

Dal 24 dicembre 2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge n. 157/2019 di conversione del DL n. 124/2019) viene aumentata la pena per l'omessa dichiarazione.

Più precisamente, viene stabilito che in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da due a cinque anni, anziché da un anno e 6 mesi a quattro anni.

L'omessa presentazione del Mod. 770 è pertanto punita con la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza, da un anno e 6 mesi a quattro anni) qualora l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a euro 50.000.

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

Resta confermata - dopo le modifiche disposte in sede di conversione in legge del DL 124/2019 - la punibilità (reclusione da 6 mesi a 2 anni) del reato di omesso versamento di ritenute, **che si configura quanto siano omessi i versamenti di ritenute per un ammontare superiore a euro 150.000 per ciascun periodo d'imposta.**

Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp